



Dalla Segreteria Nazionale

Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente

16-SET-2019

Italia Oggi Sette Affari Legali

da pag. 4

Settimanale nazionale

Direttore: Pierluigi Magnaschi

Lettori Audipress 02/2010: 88.589

Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente

Non devono essere rimborsate ad un pubblico dipendente le spese legali sostenute per la difesa in un giudizio penale ove sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela.

Lo ha precisato il Tar Lazio - Roma, sez. I con la decisione del 5 settembre 2019 n. 10749.

Nel caso in esame il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza aveva negato l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un assistente della Polizia di stato in relazione al procedimento penale nei suoi confronti, per avere alla presenza di più persone offeso l'onore e il decoro di alcuni finanziari, concluso con pronuncia di non luogo a procedere, vista l'estinzione del reato per «interventuta remissione di querela e sua contestuale accettazione».

L'amministrazione aveva sostenuto che la natura della pronuncia conclusiva del giudizio era inidonea ad escludere la responsabilità penale del ricorrente e non vi era alcuna «convergenza di interessi» tra il dipendente e l'Amministrazione dal momento che, per i medesimi fatti oggetto del giudizio, all'assistente era stata disposta la sanzione disciplinare del «richiamo scritto».

Il dipendente aveva eccepito come la remissione della querela equivarrebbe ad assoluzione e aveva così impugnato il provvedimento di diniego.

Il Tar respinge il ricorso.

Il Collegio, innanzi tutto, chiarisce come le ragioni del rimborso delle spese di difesa sopportate dal dipendente vanno individuate nel fatto che lo stesso, nella esplicazione della attività di ufficio, non è titolare di un interesse personale, «rappresentando all'esterno» l'Amministrazione, per conto della quale ha agito e con la quale ha un rapporto di servizio. Proprio il fatto che il dipendente persegua interessi non propri, ma della Amministrazione di appartenenza, fa emer-

gere l'esigenza di tenerlo indenne.

In seguito, precisa come il diritto al rimborso presuppone sempre che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro.

Detto ciò, nel caso specifico, i giudici rilevano come non possa essere riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese legali sostenute, dal momento che tale giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza recante declaratoria di non luogo a procedere per remissione di querela. Sussiste, poi, una situazione di conflitto di interessi tra la p.a. datrice di lavoro e il dipendente, comprovata e avvalorata proprio dal fatto che il medesimo è stato destinatario di una sanzione disciplinare, peraltro non impugnata.

Francesca De Nardi

—© Riproduzione riservata—■

16 settembre 2019